



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
DAL 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

Alle aziende Associate

11 novembre 2025

Info/165.25/VIA/GIURISPRUDENZA/Escluso il silenzio assenso

VIA – GIURISPRUDENZA
ESCLUSO SILENZIO ASSENSO
SU PROVVEDIMENTI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE

Si informa su una pronuncia del giudice amministrativo di interesse generale per ricordare il principio della non validità del silenzio assenso nei casi di autorizzazioni ambientali

Il TAR Lazio con la sentenza n. 12331 del 23 giugno 2025 **ribadisce che il silenzio-assenso non è applicabile al rilascio del provvedimento di compatibilità ambientale perché la normativa europea sulla VIA stabilisce espressamente che le autorizzazioni ambientali siano sempre rilasciate con un provvedimento espresso.**

Il Giudice amministrativo, per argomentare la decisione, richiama la Direttiva 2011/92/UE e chiarisce che, anche quando l'Autorità competente ad emanare il provvedimento di VIA, al fine di emettere l'atto, ha bisogno di ottenere, trattandosi di opere di competenza statale, il parere del Ministero della cultura, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.lgs. n. 152/2006, non è applicabile il meccanismo del "silenzio-assenso" (orizzontale) tra Amministrazioni e non è, di conseguenza, applicabile l'art. 17-bis della L. n. 241/90 in base a quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo.

Concludono i Giudici laziali che *“sebbene il ritardo nella conclusione del procedimento connoti senz'altro la relativa condotta in termini di illegittimità, che può essere fatta valere mediante l'attivazione degli strumenti apprestati dall'ordinamento per reagire all'inerzia dell'Amministrazione, la natura necessariamente espressa e pluristrutturata della decisione sulla compatibilità ambientale da un lato esclude la formazione per silentium dell'atto di concerto e, dall'altro lato, implica che l'Autorità concertante non possa in alcun modo ignorare l'avviso espresso da quella concertata che, ove non condiviso, potrà semmai dare luogo alla procedura di cui all'art. 5, co. 2, lett. c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (deferimento al Consiglio dei Ministri)”*.

Per gli interessati agli approfondimenti si allega la sentenza

Via Weiden 35, 62100 Macerata Tel./Fax: 0733 230279 Cell. Segreteria: 3356670118
C.F.: 93029960429 PEC: amis@ticertifica.it info@amisrifiuti.it www.amisrifiuti.it